

DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE E LE ATTIVITA' DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI ATENEO

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	18.12.2013; 18.11.2020
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	20.12.2013; 27.11.2020
DECRETO RETTORALE	1394/2013 dd 23.12.2013;901/2020 dd. 4.12.2020
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali

Data ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2020	a cura dell'Ufficio Affari generali

Articolo 1 - Costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ateneo e finalità

- 1. Due o più Dipartimenti possono deliberare di costituire un Centro interdipartimentale di Ateneo (di seguito denominato Centro), con le seguenti finalità istituzionali:
 - a. coordinamento, sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca di base ed applicata;
 - b. collegamento con altre realtà scientifiche e culturali e con le istituzioni operanti nel territorio;
 - c. promozione di attività dedicate alla formazione di giovani ricercatori;
 - d. promozione e supporto dell'attività didattica nei corsi di studio pertinenti;
 - e. diffusione delle conoscenze e dei risultati della propria attività, anche mediante l'organizzazione di seminari e convegni e mediante il supporto alla pubblicazione.
- 2. Compete ai Dipartimenti valutare il valore scientifico della proposta, il piano economico finanziario a sostegno dell'iniziativa e l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con altre strutture dell'Ateneo, nonché provvedere alla disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste.
- 3. Contestualmente all'approvazione dell'adesione al nuovo Centro, i Dipartimenti proponenti dovranno individuare di concerto il Dipartimento gestore del Centro, ai sensi del successivo art.12, la consistenza numerica di una rappresentanza paritetica all'interno del Comitato, costituita da un minimo di uno ad un massimo di tre rappresentanti. Con la medesima delibera i dipartimenti provvederanno a designare i propri rappresentanti.
- 4. La proposta, assunto il parere degli organi dipartimentali, deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione per la disamina della partecipazione dell'Ateneo a Centri e Consorzi, prima dell'approvazione degli organi di governo.

Articolo 2 - Atto istitutivo

- 1. Il Centro è istituito e attivato con decreto rettorale, acquisito il parere del Senato Accademico e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Con il decreto rettorale di istituzione sono individuate le finalità specifiche e gli ambiti di attività e di ricerca del Centro.



Articolo 3 - Adesione

- 1. Successivamente alla sua istituzione, possono aderire al Centro Dipartimenti che non hanno partecipato alla sua costituzione e la relativa adesione viene formalizzata con decreto rettorale.
- 2. Il Coordinatore del Centro provvede a diffondere tra tutte le strutture scientifiche dell'Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione di altri Dipartimenti alle attività del Centro.

Articolo 4 - Organi

1. Sono organi del Centro: il Comitato, il Coordinatore e, ove costituita, la Giunta.

Articolo 5 – Comitato

- 1. Il Comitato è composto da:
 - il Coordinatore, che lo presiede;
 - i rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, designati tra i professori di ruolo e ricercatori, sia a tempo determinato che indeterminato, dal rispettivo Consiglio di Dipartimento, i quali rimangono in carica per un triennio e sono rinnovabili;
 - il Direttore del Dipartimento individuato quale Centro gestore;

Il Comitato ha il compito:

- di eleggere il Coordinatore;
- di eleggere i membri elettivi della Giunta, ove costituita;
- di formulare le valutazioni dei progetti di cui all' articolo 8;
- di approvare i rendiconti annuali e consuntivi prodotti dai responsabili di progetto.

In caso di parità nelle votazioni del Comitato, prevale il voto del Coordinatore.

- 2. Nella seduta di insediamento, convocata dal Decano, il Comitato provvederà all'elezione del Coordinatore, alla nomina dei rappresentanti dei Dipartimenti all'interno della Giunta, ove costituita, nonché all'individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse.
- 3. Il Decano, individuato tra i rappresentanti designati dai Dipartimenti aderenti, è il professore ordinario, o in subordine associato, con la maggiore anzianità nel ruolo.

ART. 6 - Coordinatore

- Alla scadenza del mandato del Coordinatore il Decano provvede ad indire le elezioni del nuovo Coordinatore. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del Comitato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
- 2. Il Coordinatore è eletto dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti di cui all'art. 5 con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
- 3. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta, ove costituita, e ne rende esecutive le deliberazioni.

Articolo 7 - Giunta

- 1. La Giunta, ove costituita, ha la funzione di coadiuvare il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni ed istruire le pratiche da discutere.
 - La Giunta è composta:
 - a. dal Coordinatore:
 - b. dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento che funge da Centro gestore;



- c. da due componenti, eletti dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. I rappresentanti sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.
- 2. Le delibere della Giunta vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 8 – Progetti: proponenti e responsabili

- 1. Le attività sono organizzate in progetti, proposti al Centro e approvati dal Comitato. I progetti dovranno conformarsi alle direttive dell'ente finanziatore, nel rispetto della normativa vigente interna dell'Ateneo.
- 2. Partecipano alle attività del Centro i professori di ruolo e i ricercatori impegnati nei progetti.
- 3. Possono proporre progetti al Centro i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste, dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Dipartimento di afferenza.
- 4. La partecipazione all'attività del Centro da parte dei professori di ruolo e ricercatori dell'Università avviene attraverso l'impegno assunto relativamente a un progetto e non modifica la loro afferenza ai rispettivi Dipartimenti.
- 5. Le proposte dovranno essere corredate da una relazione scritta comprendente il programma dell'attività, la definizione delle risorse disponibili e da reperire, la presentazione dei possibili collaboratori e ogni informazione e documentazione atta a valutare l'eccellenza e la fattibilità del progetto e la competenza delle persone che dovranno darvi attuazione.
- 6. I progetti approvati dal Comitato verranno posti sotto l'egida del Centro e dovranno utilizzare il logo dell'Università di Trieste e del Centro, ove presente.
- 7. Ove ritenuto di interesse, il Centro può organizzare corsi di alta formazione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento vigente di ateneo.

Articolo 9 – Partecipanti alla realizzazione dei progetti, collaboratori, personale

- 1. I gruppi di ricerca, di cui all'articolo 8, possono comprendere collaboratori di ricerca esterni e avvalersi di personale tecnico-amministrativo all'uopo autorizzato dalle competenti strutture di appartenenza o da altri enti. Per i collaboratori di ricerca e per il personale esterno si applicano le disposizioni vigenti.
- 2. Il Centro può stabilire rapporti di collaborazione con enti esterni mediante appositi accordi convenzionali, che regolano tali rapporti. Tali accordi dovranno essere firmati dal Coordinatore, nonché dal Direttore del dipartimento che funge da centro gestore.

Articolo 10 - Sede

 Le attività del Centro sono svolte negli spazi concessi al proprio interno dai Dipartimenti aderenti, che con l'adesione ad esso si impegnano a contribuire alla realizzazione dei progetti.

Articolo 11 – Finanziamenti

 Il Centro può disporre di fondi trasferiti dai Dipartimenti aderenti per la realizzazione di specifici progetti che intendano sostenere, e di fondi erogati da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.



- 2. Le richieste di finanziamento per progetti che ricadano sotto l'egida del Centro devono essere approvate dal Comitato del centro e inoltrate al soggetto finanziatore, firmate dal Responsabile del progetto e dal Coordinatore.
- 3. Il Responsabile di un progetto realizzato sotto l'egida del Centro deve far approvare i rendiconti annuali e un rendiconto finale, scientifico e contabile, dal Comitato del Centro, e trasmetterli, se richiesti, a soggetti finanziatori attraverso il Coordinatore del Centro.

Articolo 12 - Gestione amministrativa e patrimoniale

- 1. La gestione amministrativa e patrimoniale del Centro, su proposta del Comitato, è affidata con decreto rettorale a uno dei Dipartimenti aderenti, per un periodo non inferiore a tre esercizi finanziari, verificata la disponibilità dello stesso.
- 2. Il Dipartimento che funge da Centro gestore è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l'individuazione delle voci riguardanti l'attività del Centro.
- 3. Il Coordinatore del Centro fornisce al Direttore e al Segretario Amministrativo del Dipartimento, che funge da Centro gestore, le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile in capo a Direttore e Segretario Amministrativo del Centro gestore.

Articolo 13 – Modifiche successive all'istituzione

- Finalità istituzionali, ambiti di ricerca, numero dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Comitato, nonché denominazione del Centro, possono essere modificati e ampliati successivamente alla costituzione del Centro con le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti aderenti.
- 2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico ed entrano in vigore con decreto rettorale.

Articolo 14 – Monitoraggio: relazione scientifica

1. Annualmente il Coordinatore presenta una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente e sul programma delle attività da realizzare nell'anno successivo, da sottoporre agli organi di Governo, acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 1.